

Codice A1814B

D.D. 5 ottobre 2021, n. 2856

R.D. 523/1904 - P.I. 1185 - Rio Amione - Autorizzazione idraulica per ripristino difesa spondale a valle del ponte in Località Cimitero - Madonna delle Rocche, in Comune di Molare (AL). Richiedente: Comune di Molare (AL).



ATTO DD 2856/A1814B/2021

DEL 05/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1185 – Rio Amione - Autorizzazione idraulica per ripristino difesa spondale a valle del ponte in Località Cimitero - Madonna delle Rocche, in Comune di Molare (AL). Richiedente: Comune di Molare (AL).

Il Comune di Molare, con sede in piazza G. Marconi n. 2 – 15074 Molare (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 4416 e 4422 del 21/09/2021 (pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 43488 e 43701 del 21/09/2021), per la realizzazione di ripristino di opere di difesa spondale a valle ponte in Loc. Cimitero - Madonna delle Rocche, in Comune di Molare (AL), intervento finanziato con D.D. 2798/A1802B/2020 del 26/10/2020 con un contributo di 50.000,00 (Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea.Evento ottobre -novembre 2019. Allegato 2).

Poiché l'opera prevista interessa il corso d'acqua pubblico denominato Rio Amione, iscritto come Rio Amione al n. 99 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Molare, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti con firma digitale dal tecnico progettista Ing. Roberto GEMME, con studio tecnico in Novi Ligure (AL), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1407, datati agosto 2021, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il progetto definitivo dei lavori in oggetto è stato approvato dal Comune di Molare con D.G.C. n. 43 del 09/09/2021 che lo ha pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Con nota di questo Settore prot. n. 45165 del 29/09/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto prevede la realizzazione di opere di sottofondazione degli esistenti muri di difesa spondale con massi d'alveo cementati previa realizzazione di due setti in cemento armato in corrispondenza delle fondazioni delle opere in muratura al fine di creare un taglione di consolidamento che consenta di impedire il futuro scalzamento dei muri stessi e una scogliera in sponda destra a valle dei muri anzidetti; nello specifico verranno realizzati: sottomurazione del muro in c.a. in sponda destra per una lunghezza di 24 m, sottomurazione del muro in c.a. in sponda sinistra per una lunghezza di 27 m, scogliera in massi di cava in sponda destra per una lunghezza di 12 m.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione delle sponde da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

A seguito dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza la realizzazione degli interventi in argomento può ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rio Amione, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. le sottofondazioni dei muri in c.a. esistenti dovranno spingersi fino alla profondità di almeno 1 metro al di sotto del fondo alveo;
2. i setti in muratura direttamente antistanti i muri in c.a. attualmente scalzati dovranno essere ammorsati ad una profondità di almeno 1,5 metri sotto l'attuale fondo alveo e vincolati solidalmente alla sottomurazione lato monte;
3. la difesa spondale dovrà essere addossata al versante e ne dovrà seguire l'andamento in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni anche puntuali al deflusso della corrente;
4. il paramento esterno verticale della difesa dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. le estremità della difesa spondale in massi dovranno essere adeguatamente ammorsate nella sponda naturale per evitare erosione ed aggiramento del manufatti da parte della corrente;
6. durante i lavori di costruzione dovrà essere rispettata la quota di imposta della fondazione della difesa prevista in progetto, ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,0 metri rispetto alla locale quota di fondo alveo;
7. la difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
8. durante la realizzazione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Molare (AL), ad eseguire i lavori di a valle del ponte in Loc. Cimitero - Madonna delle Rocche su entrambe le sponde del rio Amione, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera deve essere realizzata in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del rio Amione, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo, a lavori ultimati, di ricostituire le condizioni di naturalità del corso d'acqua e di ripulire le pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa esistenti eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
6. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
8. il Comune di Molare dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni ricevute;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto realizzato, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di opere di manutenzione che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero

necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il Comune di Molare prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I FUNZIONARI ESTENSORI
Wanda OLIVIERI
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli